

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4865-B/29 presentato da AMALIA SCHIRRU testo di giovedì 23 febbraio 2012, seduta n.591

La Camera,
premessi che:

a seguito della recente riforma previdenziale, sembra emergere un quadro che, per quanto riguarda la condizione dei lavoratori con disabilità o con familiari disabili, appare ancora incerto e fonte di preoccupazione per i tanti soggetti interessati che sin ora hanno potuto far affidamento su un sistema di regole consolidate nel corso degli anni;

con le nuove norme, con l'aumento dell'età e degli anni di contribuzione, si rende del tutto evidente la necessità di salvaguardare i diritti già acquisiti da tali lavoratori, in raccordo e nel rispetto alle esistenti per il pensionamento anticipato, quali ad esempio l'articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 che consente ai lavoratori invalidi ai quali viene riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o sordomuti, di usufruire di un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di 5 anni, utili ai fini pensionistici e dell'anzianità contributiva. I contributi figurativi si applicano solo agli anni lavorati in quanto invalidi civili con percentuale per le altre invalidità) o in quanto sordomuti; analogo trattamento - per un massimo di 2 anni - è riservato ai lavoratori genitori o parenti di disabili gravi e con handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992. Il beneficio di due mesi di maggiorazione per ogni anno di servizio utile ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva e dell'anzianità assicurativa e incide positivamente anche sull'ammontare della pensione;

si consideri inoltre le misure in favore dei lavoratori non vedenti, cui è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985, il beneficio di quattro mesi di anzianità figurativa per ogni anno di lavoro svolto o ancora le misure in favore degli Orfani di Guerra e familiari di vittime di atti di terrorismo nelle modalità a suo tempo previste dall'articolo 3 della legge n. 336 del 1970 e dall'articolo 4 della legge n. 824 del 1971;

considerata l'attuale situazione di grave crisi economica che colpisce soprattutto i ceti più deboli, rendendo di fatto maggiori le difficoltà dei lavoratori con figli disabili gravi, di conciliare, dopo una certa età, l'organizzazione del lavoro dipendente e la cura della persona a carico;

posto che i lavoratori invalidi - in particolare dopo tanti anni di lavoro - risentono in maggior misura delle condizioni precarie di salute;

il presente provvedimento, così come modificato dall'altro ramo del Parlamento, prevede all'articolo 6, comma 2-septies una soluzione che, seppure orientata a individuare un riconoscimento ai fini pensionistici dell'attività di assistenza svolta a favore di congiunti con disabilità, non sembra esaurire tutte le problematiche che sono chiamati ad affrontare i lavoratori con disabilità o familiari di soggetti con disabilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile, anche attraverso l'adozione di specifici indirizzi per gli enti previdenziali, volta ad assicurare che il nuovo quadro normativo in materia pensionistica riconosca e confermi i diritti acquisiti dai lavoratori di cui alle norme speciali richiamate in premessa.

9/4865-B/29.(Testo modificato nel corso della seduta)Schirru, Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Lovelli, Carra, Strizzolo.